



**REGOLAMENTO DEL
COMITATO PARTI CORRELATE
DI
OVS S.p.A.**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. nella riunione del
20 settembre 2017, in vigore dal 20 settembre 2017**

1. ARTICOLO 1

COMPOSIZIONE

- 1.1. Il Comitato Parti Correlate di OVS S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, il “**Comitato**”), istituito ai sensi e per gli effetti della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 luglio 2014, in vigore dal 2 marzo 2015, come successivamente modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo, per brevità, la “**Procedura**”, cui si rinvia per le definizioni dei termini che, nel presente regolamento, sono indicati con lettera iniziale in carattere maiuscolo), è composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, di cui uno con funzioni di Presidente.
- 1.2. Il Presidente e gli altri componenti il Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione; possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adeguatamente motivata.
- 1.3. Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

2. ARTICOLO 2

COMPITI

- 2.1 Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Procedura di cui al precedente articolo 1.1. Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o integrazioni alla medesima Procedura
- 2.2 Il Comitato ha facoltà di richiedere le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta individuati tra soggetti di riconosciuta indipendenza, professionalità e competenza sulle materie oggetto delle Operazioni con Parti Correlate riguardo alle quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.

3. ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

- 3.1 Il Comitato si riunisce allorché è chiamato ad assolvere le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dalla Procedura di cui al precedente articolo 1.1.
- 3.2 L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della

riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di un giorno.

- 3.3 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto indicato dai membri del Comitato presenti.
- 3.4 Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale ovvero altro Sindaco effettivo da lui designato; possono comunque partecipare gli altri Sindaci Effettivi. Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 3.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.
- 3.6 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 3.7 Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nell'ipotesi in cui il Comitato sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti si procederà a una successiva votazione nella quale prevarrà la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente.
- 3.8 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico e trasmessi in copia ai componenti il Comitato e, una volta finalizzati, ai membri effettivi del Collegio Sindacale, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

4. ARTICOLO 4 ***MODIFICHE DEL REGOLAMENTO***

- 4.1 Il Comitato valuta periodicamente, e comunque con una cadenza almeno triennale, l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle modifiche normative e/o della Procedura, nonché di quelle eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.